



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 163/17/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELEMEC S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEDUCATO PIACENZA
CLASSICA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA
CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CO.RE.COM. EMILIA-ROMAGNA CONTESTAZIONE N. 4/2017 - PROC. 48/17/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante *“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la legge regionale Emilia-Romagna, del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 10 luglio 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna è stata contestata - contestazione n. 4/2017/aprile/Proc. n. 1.10.22/1 - in data 12 aprile 2017 e notificata il 13 aprile seguente alla società Telemec S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleducato Piacenza Classica*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS dal giorno 16 settembre 2016 al giorno 14 dicembre 2016. In particolare, a seguito della richiesta del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna di fornire la registrazione della programmazione televisiva trasmessa sul predetto

servizio di media audiovisivo dal 16 settembre al 14 dicembre 2016, la società Telemec S.r.l., con nota datata 1 marzo 2017, ha rappresentato al Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna *“l'impossibilità di fornire la documentazione richiesta a causa di un guasto meccanico alle apparecchiature di registrazione e ai software allo scopo utilizzati specificando che le uniche registrazioni producibili riguarderebbero un arco temporale successivo a quello richiesto”*.

2. Deduzioni della società

Dalla documentazione versata in atti non risulta che la società Telemec S.r.l. abbia fatto pervenire al Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna scritti difensivi, né richiesta di audizione in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, con deliberazione datata 1 giugno 2017, confermando la violazione della norma oggetto di contestazione, ha proposto a questa Autorità di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria alla società Telemec S.r.l. nella misura pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00).

La proposta testé citata risulta meritevole di accoglimento, ad eccezione del riferimento all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare.

Si premette che l'acquisizione delle registrazioni della programmazione televisiva da parte del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna avrebbero consentito al predetto Organismo regionale *“l'esercizio delle competenze di vigilanza sulle trasmissioni televisive”*.

Tanto premesso, si ritiene che quanto asserito, poi, dalla parte in fase preistruttoria come sopra riportato non rilevi, dal momento che, in virtù della natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della propria condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002, n. 13072, Cass. 4 luglio 2003, n. 10607, Cass. 15 giugno 2004, n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007, n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 9 gennaio 2008, n. 228).

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la

punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, cui è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, *“i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata, considerato che l'infrazione contestata per mancata conservazione delle registrazioni dei programmi televisivi trasmessi sul servizio di media audiovisivo *“Teleducato Piacenza Classica”* ha precluso per un tempo considerevole alle Istituzioni competenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di trasmissione radiotelevisiva.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, non ha dimostrato, di fatto, di essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società Telemec S.r.l. presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in perdita (fonte: Registro Imprese) e, pertanto, si ritiene

congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telemec S.r.l., cod. fisc. 00878120344, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teleducato Piacenza Classica*", con sede in Parma, via Argonne n. 8bis, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 163/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 163/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

